

Allegato A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, con codice fiscale n 80050050154, (di seguito "Regione") rappresentata da che interviene in virtù di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del ... ;

E

GLOBAL BLUE ITALIA SRL, con sede in, codice fiscale (di seguito "Global Blue") nella persona del suo legale rappresentante, codice fiscale

(nel seguito indicate singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti")

PER

LA CONDIVISIONE E LA COMUNICAZIONE DEI DATI SUL TAX FREE SHOPPING IN LOMBARDIA

PREMESSO CHE

REGIONE LOMBARDIA

nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di Regione a statuto ordinario, è impegnata nel promuovere politiche regionali in materia di turismo e attrattività, come definite nella Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e, nello specifico, attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali i soggetti privati, favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio e attiva politiche volte a favorire e

incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali e turistici per promuovere l'attrattività del territorio lombardo e incrementare i flussi turistici.

In particolare, come stabilito dall'art. 14 della citata L.R. 27/2015 è istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:

- a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
- b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
- c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;
- d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;
- e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla legge regionale 27/2015;
- f) raccolta ed elaborazione delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti;

GLOBAL BLUE

- a) è una società che svolge servizi di rimborso IVA, in favore di visitatori stranieri o comunque di soggetti non residenti in Italia, in relazione all'acquisto in Italia di beni destinati all'esportazione;
- b) possiede, in virtù della sua quota maggioritaria di mercato, un osservatorio privilegiato di dati esclusivi di prima parte;
- c) ha una rete di VIP Lounge sul territorio italiano nelle città di Milano, Firenze e Roma dedite all'accoglienza e rimborso del turista internazionale;

Entrambe le Parti, nel rispetto dei rispettivi ambiti operativi, intendono stipulare un protocollo d'intesa per la condivisione e la comunicazione dei dati sul tax free shopping in Lombardia;

Entrambe le Parti, infine, concordano nel dare diffusione al protocollo e ai risultati delle analisi nelle forme e nelle modalità che verranno successivamente stabilite;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Regione Lombardia e Global Blue si propongono, nel rispetto delle rispettive procedure, dei propri obblighi istituzionali nonché delle competenze dei propri organi deliberanti, di:

- analizzare e promuovere il raccordo tra diverse banche dati al fine di accrescere le capacità conoscitive ed analitiche delle Parti in materia di turismo dello shopping in Lombardia e dei relativi trend evolutivi;
- sviluppare attività di elaborazione e lettura innovative dei dati che Global Blue metterà a disposizione;
- promuovere attività di analisi degli impatti del tax free shopping in ambito turistico;
- sviluppare attività di comunicazione e promozione della Lombardia dedicate ai turisti internazionali.

In particolare, Global Blue si impegna a:

- Fornire con cadenza trimestrale un report aggiornato sui trend dello shopping Tax Free in Regione Lombardia, con un focus specifico sulle aree al di fuori del capoluogo;
- Fornire ulteriori analisi ad hoc in occasione di specifici eventi;
- Mettere a disposizione di Regione Lombardia la propria Area riviste della VIP Lounge di Milano sita in Via Sant'Andrea, 8 per la promozione verso il turista internazionale del Magazine regionale "Lombardia Style" e di eventuale altro materiale promozionale.

In particolare, Regione Lombardia si impegna a:

- Dare visibilità ai dati forniti trimestralmente da Global Blue attraverso almeno uno dei seguenti media outlet: comunicati stampa; interviste; canali social; webinar/eventi;
- Coinvolgere Global Blue nel corso di eventi che possano avere ad oggetto il turismo internazionale;
- Promuovere il servizio Tax Free Shopping come elemento di attrazione dei flussi turistici internazionali in Regione, a partire dal Magazine "Lombardia Style".

Art. 3 - Impegni tra le Parti

Le parti conservano l'esclusiva ed autonoma competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione e organizzazione delle proprie banche dati.

Le parti si impegnano ad assicurare che i dati, resi disponibili in forma anonimizzata e/o aggregata, siano utilizzati limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 4 - Risorse finanziarie

Il presente Protocollo non prevede oneri a carico delle Parti.

Art. 5 - Durata

5.1 Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno. Eventuali ulteriori rinnovi saranno possibili previo accordo scritto tra le Parti.

5.2 Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, dandone semplice comunicazione all'altra Parte. Il recesso avrà efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali e Riservatezza

6.1 Le Parti, che operano ciascuna in qualità di Titolare autonomo del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), al D. Lgs n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. e al D. Lgs. n. 101/2018, nonché alle deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

6.2 Le parti concordano che i dati che Global Blue trasmetterà a Regione Lombardia sono in forma aggregata, o comunque anonimizzata quindi non sottoposti al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), al D. Lgs n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali");

6.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Protocollo le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti agli interessati ai sensi della citata normativa.

6.4 Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come, ad esempio, la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

6.5 Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Protocollo.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

7.1 Global Blue dichiara di essersi dotata e di attuare un codice etico (il "Codice Etico") e un modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello Organizzativo") in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

7.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza e condividere l'impegno in tema di Anticorruzione, di aver preso visione delle relative Informativa disponibili su entrambi i siti internet, e di rispettarne integralmente i principi ivi contenuti.

Art. 8 - Varie

8.1 Il presente Protocollo, pur rappresentando una dichiarazione delle Parti della volontà di collaborazione reciproca, non costituisce un vincolo contrattuale tra le Parti, né assume carattere di esclusività, né prevede alcun impegno economico diretto a carico delle Parti contraenti, le quali tuttavia si propongono di collaborare reciprocamente per le finalità del presente Protocollo.

8.2 Il presente Protocollo, inoltre, non interferisce in nessun caso con gli interessi concorrenziali di terzi, non ledendo le aspettative di altri a sottoscrivere accordi simili con Regione Lombardia.

8.3 Il presente Protocollo e i suoi risultati potranno essere pubblicizzati, previo accordo tra le Parti.

8.4. Le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti cui è affidata la funzione di coordinamento del progetto nonché la facilitazione delle relazioni connesse al presente Protocollo:

- Per REGIONE LOMBARDIA: Michele Sebastiano Barca, Dirigente della Struttura Innovazione digitale e dati della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.
- Per GLOBAL BLUE: Andrea Maccagno, Media&Partnerships Relations Manager.

Art. 9 - Risoluzione controversie

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente Protocollo, previo esperimento tra le Parti di un tentativo amichevole di risolvere tale controversia, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente Protocollo, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per GLOBAL BLUE S.R.L.

Per REGIONE LOMBARDIA
